

STATUTO

Art. 1

E' costituito con sede in Vercelli presso l'Unione Agricoltori , un Consorzio di Produttori Agricoli con denominazione "Consorzio Interprovinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche", in sigla "CONDIFESA VERCELLI DUE".

SCOPI

Art.2

Il Consorzio è costituito ai sensi delle leggi n.364 del 25.05.70 n.590 del 15.10.81, n.185 del 14.2.92 e n. 388 del 23.12.2000, del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni ed ha per scopi:

a)

la tutela delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali dei soci contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche le crisi di mercato ed altri eventi suscettibili di danneggiare le produzioni agricole o zootecniche realizzando nell'interesse dei Soci stessi:

- iniziative di difesa attiva;
- iniziative di difesa passiva mediante la stipula di contratti di assicurazione in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci;
- istituzione di fondi di mutualità ed azioni di mutualità e solidarietà in favore degli associati.

L'assemblea dei Soci

può altresì deliberare di effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni,

aderire, partecipare e/o costituire Società, Enti ed Imprese le cui finalità possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali.

Art.3

Possono diventare Soci i produttori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro Imprese siano essi imprese individuali o società agricole costituite con o senza personalità giuridica Possono diventare soci anche le cooperative e i loro consorzi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dal presente Statuto.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che appartengono ad altri organismi similari, salvo il diritto di opzione.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e specificare:

- a) ragione sociale e sede legale e del centro aziendale; partita Iva e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese; nome e cognome, domicilio, codice fiscale, data e luogo di nascita del titolare o del rappresentante legale;
- b) la categoria agricola di appartenenza tra quelle indicate al primo comma;
- c) la superficie complessiva dell'azienda, l'ubicazione, l'ordinamento colturale e la superficie degli appezzamenti di pertinenza siti nel territorio della Regione Piemonte con i relativi dati catastali;
- d) la produzione ottenibile di pertinenza dagli appezzamenti soggetti a difesa nonché il relativo valore determinato secondo le vigenti normative all'atto di adesione. Nel caso di vigneti iscritti ad un albo a norma di legge 12 Luglio 1963 n.930 e successive modificazioni, dovrà essere specificato l'albo di appartenenza;
- e)

l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del relativo regolamento .

Se l'istanza è proposta da società, questa deve altresì indicare:

- 1) ragione sociale e sede;
- 2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- 3) provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 40 giorni dalla ricezione di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente. Decorso il suddetto termine senza alcuna pronuncia anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.

L'iscritto deve:

- versare la quota di ammissione fissata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- versare il contributo annuale associativo fissato dal Consiglio di Amministrazione;
- versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi suddetti, la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- denunciare annualmente il quantitativo ed il valore della produzione aziendale.

L'iscritto deve effettuare ogni anno le comunicazioni relative alla denuncia annuale delle produzioni entro i termini che saranno stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'iscritto deve altresì segnalare immediatamente le eventuali varianti alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a),b),c).

Art.4

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, la cui domanda motivata deve essere presentata per iscritto il 15 febbraio di ogni anno al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito entro il 15 marzo dello stesso anno.

Il recesso, salvo parere sfavorevole del Consiglio di Amministrazione, ha effetto immediato dalla data di presentazione della domanda. Il Socio receduto non avrà diritto alla restituzione alcuna di somma, a qualunque titolo versata, e dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del proprio recesso;

b) per decadenza, a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione,

c) per esclusione a causa di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio. La decadenza e la esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate per iscritto all'interessato

d) per morte.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.5

Organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.6

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- la determinazione della quota di ammissione a Socio
- il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- la deliberazione per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art.2;
- l'approvazione del bilancio preventivo e, in base alla relazione del Collegio dei Sindaci, del bilancio consuntivo del precedente esercizio;;
- la determinazione di eventuali emolumenti ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.
- la partecipazione ad Enti, Cooperative o Società aventi per finalità la difesa o l'assicurazione contro le avversità.

All'Assemblea straordinaria spetta la deliberazione delle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Art.7

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio e da comunicarsi a ciascun Socio a mezzo lettera da spedirsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza o da inviarsi a mezzo PEC (Posta certificata) se disponibile. La lettera e l'avviso devono indicare le materie da trattare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; un Socio non può rappresentare più di altri due Soci.

Hanno diritto di voto i soci in regola con i versamenti di cui all'art. 3 – comma 6.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare circa l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma con non meno di 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il suo scioglimento anticipato o il trasferimento di sede.

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci del Consorzio è superiore a mille l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee parziali di cui all'art.8 ed essere costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti

personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dal presente articolo per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti, o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a mille il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso, disciplinate dagli articoli seguenti.

ASSEMBLEE PARZIALI

Art.8

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa.

Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee parziali. Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni su deliberazione del Consiglio stesso secondo le modalità previste dall'art.7, comma 1° del presente Statuto.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

Art.9

Nel corso delle Assemblee parziali vengono eletti, dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno l'Assemblea generale.

Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi previsti dalla legge. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10 - o frazioni di 10 - Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti alle Assemblee parziali. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle Assemblee parziali, saranno definite da un apposito regolamento che sarà approvato dall'Assemblea generale.

PRESIDENTE

Art.10

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta in particolare al Presidente di indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione, dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, curare l'esatta assegnazione alle diverse gestioni delle entrate e delle spese del Consorzio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresenti almeno il 3% degli aderenti al Consorzio. Le norme per l'elezione saranno stabilite con regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea. Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sei seggi del Consiglio di Amministrazione; i rimanenti tre seggi sono tutti attribuiti alla lista che segue nel numero dei voti riportati; o due nel caso sia stata presentata una terza lista e questa abbia almeno riportato il 10% dei voti; in questo caso alla terza lista è attribuito un seggio .

I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria ;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente nel proprio seno a maggioranza dei suoi membri ;
- nominare il Direttore ;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

- redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con la situazione delle singole gestioni;
- approvare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il consuntivo di spesa della contabilità separata, nonché delle iniziative mutualistiche ai sensi

delle norme vigenti.

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio, compreso il Direttore , fissando mansioni e retribuzioni;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- compiere altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio.
- vigilare sulla riscossione dei contributi consortili.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.3 comma II.

Il Consigliere che non partecipi per due volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto ed in sua vece subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza. Qualora ciò non fosse possibile, e in ogni altro caso di mancanza o di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà uno o più Soci che resterà o resteranno in carica sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Detti Consiglieri resteranno in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi a mezzo lettera con preavviso di almeno cinque giorni o nei casi urgenti a mezzo email/PEC, con preavviso di almeno un giorno; può

altresì essere convocato a richiesta di almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando intervengono la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Direttore

Art.13

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore , oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

-assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di redigerne i relativi processi verbali fungendo da segretario;

-curare, di concerto con il Presidente, la esecuzione di tutte le deliberazioni della Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché la regolarità delle gestioni amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;

-curare i rapporti con collaboratori e fornitori di servizio; -controllare l'operato dei periti e riferire al Consiglio di Amministrazione

-curare la registrazione dei contratti;

-curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti;

-sviluppare ed elaborare progetti per lo sviluppo dell'attività del Consorzio su specifico incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art.14

Il Collegio Sindacale si compone

- a) di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci.
- b) - di un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali (MIPAAF);
- c) di un rappresentante della Regione

La nomina del Collegio Sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio Sindacale nel proprio seno; i Sindaci restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un sindaco eletto dall'Assemblea, subentra il supplente più anziano d'età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla amministrazione del Consorzio, e sull'osservanza dello statuto, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del Bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture.

Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni trimestre la consistenza del patrimonio sociale. I Sindaci possono ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione ed a controlli. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni tre mesi .

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee generali dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Sindaci

può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito libro. I Sindaci hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute in dipendenza dell'esercizio del loro ufficio. L'Assemblea può stabilire un rimborso anche forfettario di dette spese per l'intero periodo di durata del loro incarico.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.15

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- 1) dai contributi dei Consorziati versati nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) da fondi per i rischi di mutualità e solidarietà
- 3) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore;
- 4) dal contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione regionale;
- 5) da eventuali proventi e contributi di altri Enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4), se non finalizzati, vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati.

Il Patrimonio sociale è costituito :

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi dei soci;
- c) dagli avanzi di gestione ai sensi del successivo 5° comma;
- d) da tutte le altre entrate con destinazione al patrimonio;
- e) da eventuali fondi o accantonamenti costituiti a copertura in previsione di oneri futuri o a titolo di mutualità o solidarietà.
- f) da erogazione e da qualunque importo pervenga per atti di liberalità.

Il Consorzio assume, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 472/97 e della normativa comunque vigente in materia, il debito per le eventuali sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori e/o dipendenti del Consorzio stesso nel legittimo esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli avanzi della gestione e le riserve non sono mai ripartibili tra Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte per costituire fondi destinati alla realizzazione degli scopi statutari, ed in particolare per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti delle strutture del Consorzio.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

SERVIZIO DI RICEVITORIA E TESORERIA

RUOLI CONSORTILI

Art.16

La riscossione dei contributi consortili, può essere effettuata mediante ruoli esattoriali in base alle norme vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Il Consorzio può stipulare anche contratti o convenzioni con aziende autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le

rate di incasso dei contributi.

ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO

Art.17

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.18

Il Consorzio ha contabilità e bilancio secondo le normative civilistiche e comunitarie. Il Bilancio sarà posto a disposizione dei Soci presso la sede del Consorzio almeno dieci giorni prima della convocazione delle Assemblee.

Il Consorzio per la gestione degli incassi e dei pagamenti può avvalersi di Tesoreria con servizio di sola cassa.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo e le sue proposte per la destinazione dell'utile o la copertura delle perdite di esercizio.

Non saranno comunque distribuiti dividendi di alcun genere ai Soci. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un bilancio di previsione. I bilanci non possono essere impugnati trascorsi tre mesi dalla loro approvazione.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art.19

Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato dal presente Statuto ed in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per gli organismi retti con i principi della mutualità anche agli effetti tributari.

DURATA E SCIoglimento

Art.20

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2030 e può essere prorogata dall'Assemblea da convocarsi prima della scadenza di tale termine. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nel caso che questi non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali. Nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina i liquidatori. Le attività verranno devolute ad altri Enti con finalità mutualistiche e assistenziali da stabilirsi dall'Assemblea.

Art.21

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo statuto ogni modifica od integrazione che venga richiesta dagli Enti preposti in sede di ratifica dello Statuto stesso.